Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 10 febbraio — Numero 33

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 8 corrente mese, ha nominato ministro di Stato l'Onorevole Conte Prof. Avv. Adeodato Bonasi, Senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 68 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 8 luglio 1912, n. 749 e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduto il Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 56 col quale venne approvato l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'insegnamento nelle scuole infantili, elementari, nei corsi popolari di tipo italiano, e per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie per cittadini libici, è costituito uno speciale ruolo organico di maestri alla diretta dipendenza del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il numero dei posti di ruolo è stabilito di anno in anno con la legge del bilancio, in base al numero degli alunni che abbiano effettivamente frequentato le singole scuole nell'ultimo biennio.

Per l'anno scolastico 1919-920, il numero dei posti di ruolo è quello stabilito dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Gli insegnanti sono assunti nel ruolo col grado di straordinario, e sono promossi ad ordinari, dopo un biennio, alle condizioni stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

Gli stipendi e gli assegni degli insegnanti straordinari ed ordinari sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 4.

La nomina a straordinario nel ruolo ha luogo in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare tutti coloro che sono forniti di regolare titolo di abilitazione, ed abbiano compiuto il 21° e non superato il 30° anno di età.

Ai concorsi per posti d'insegnante nelle classi superiori e nella seconda o terza classe delle scuole elementari maschili o per quelli d'insegnante di lingua italiana nelle scuole primarie maschili per cittadini libici sono ammessi soltanto i maestri: ai concorsi per la classe prima maschile e a quelli per le scuole femminili e per i giardini d'infanzia sono ammesse soltanto le maestre.

Art. 5.

Gli insegnanti straordinari sono promossi ordinari dopo un biennio di prova, qualora l'insegnamento sia stato da essi impartito senza interruzione e venga giudicato lodevole in base alle ispezioni annuali ed a quella speciale cui verranno sottoposti alla fine del biennio.

L'insegnante straordinario che, allo scadere del biennio, non sia ritenuto meritevole della promozione ad ordinario, è dispensato dal servizio.

Art. 6.

Alla nomina degli insegnanti straordinari e alla promozione di essi a ordinari si provvede con decreto del ministro delle colonie.

Agli aumenti di stipendio si provvede con decreto del governatore.

Art. 7.

La diretta sorveglianza delle scuole primarie a tipo italiano, e, limitatamente all'insegnamento della lingua italiana, quella delle scuole primarie per cittadini libici, è affidata a due direttori centrali residenti ciascuno nel capoluogo delle due colonie.

Tale sorveglianza essi esercitano alla immediata dipendenza del sopraintendente scolastico.

Art. 8.

Gli stipendi e gli assegni ai direttori centrali di cui all'articolo precedente sono determinati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 9.

La nomina dei direttori centrali è fatta con decreto del ministro delle colonie, in seguito a concorso per titoli e per esami, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Il concorso è indetto fra i maestri del ruolo coloniale forniti del titolo di direttore didattico, i quali abbiano cinque anni di servizio in qualità di ordinario.

Agli aumenti di stipendio si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Art. 10.

Su proposta motivata del sovraintendente scolastico, il governatore, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, può concedere il passaggio all'assegno immediatamente superiore, con anticipazione di un anno sul periodo quadriennale, a quegli insegnanti e direttori centrali che, durante un triennio consecutivo, siano stati dichiarati di merito distinto.

Art. 11.

Gli insegnanti del ruolo coloniale e i direttori centrali sono assicurati, con contributo dell'Amministrazione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita.

I tipi di contratti di assicurazione e le norme inerenti ai contratti stessi ed alle attribuzioni del beneficio di essi sono determinati con decreto del ministro delle colonie.

Art. 12.

Agli effetti delle indennità di trasferimento e di missione, del trattamento di aspettativa ed in genere per tutti gli effetti economici dipendenti dallo svolgimento della carriera, gli stipendi, di cui gli insegnanti e i direttori centrali sono provvisti, vengono considerati per i due terzi del loro importo.

Art. 13.

Agli insegnanti e ai direttori centrali che dimostrino di aver acquistato la conoscenza della lingua araba è corrisposta una indennità di L. 1000 annue.

Art. 14.

Ai maestri e ai direttori centrali di nuova nomina e alla loro famiglia spetta, per la prima destinazione in colonia, la indennità personale di trasferimento, secondo le disposizioni vigenti in Italia. Inoltre viene ad essi concesso il rimborso della spesa per il trasporto di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo.

Art. 15.

Gli incaricati della direzione didattica sono scelti dal governatore in base al risultato delle ispezioni e alle proposte del sovraintendente scolastico.

Per ottenere tale incarico è necessario possedere il diploma di direttore didattico e aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni come ordinario.

Art. 16.

In caso di necessità, ai posti di ruolo che non sia possibile coprire con insegnanti straordinari, e alle classi o scuole cui ancora non corrisponda un posto di ruolo, può provvedersi con la assunzione di incaricati forniti di regolare titolo di abilitazione.

Del pari, nei giardini d'infanzia, e nelle scuole per cittadini libici possono essere assunti coadiutori anche sforniti del titolo didattico.

Nell'uno e nell'altro caso, l'incarico, che non può eccedere la durata dell'anno scolastico, viene conferito, su proposta del sovraintendente, dal governatore, che ne determina, caso per caso, la retribuzione.

Art. 17.

Le norme riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti e dei direttori centrali delle scuole primarie saranno stabilite nel nuovo ordinamento scolastico per la Tripolitania e la Cirenaica.

Art. 18.

Le tabelle allegate al presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1920 e saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Alla prima formazione del ruolo degli insegnanti sarà provveduto:

1° mediante concorso interno fra gli incaricati delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica forniti di regolare titolo di abilitazione i quali si trovino nel secondo anno di servizio, presso le scuole stesse;

2° mediante concorso pubblico ai posti che, dopo aver provveduto nel modo di cui al numero precedente, risulteranno vacanti.

Le norme per l'uno e l'altro concorso verranno stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 20.

Nella prima applicazione del ruolo ai posti di direttore centrale delle scuole primarie sarà provveduto mediante concorso per titoli tra i R. ispettori scolastici del Regno e gli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero o nelle scuole della colonia.

Art. 21.

Gli insegnanti delle scuole italo-arabe già confermati ai sensi dell'art. 73 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1809, dovranno partecipare al concorso interno di cui all'articolo 19 del presente decreto.

Quelli che non vi partecipino o che non risultino compresi fra i vincitori, verranno esonerati dall'insegnamento alla fine del periodo di tempo per cui erano stati confermati.

Ad essi sarà concessa una indennità pari a tante mensualità della ultima retribuzione di cui fruivano, quanti sono gli anni del servizio nelle scuole della colonia.

Art. 22.

Le maestre d'asilo sfornite di titoli didattici che abbiano prestato lodevole servizio per dieci anni ininterrottamente, sono ammesse al concorso interno, di cui all'art. 19, purchè non abbiano oltrepassato il 40° anno di età.

Art. 23.

I direttori centrali e i maestri, i quali, all'atto della loro assunzione nel ruolo coloniale, abbiano già un servizio valevole agli effetti della pensione, anzichè fruire del trattamento di cui all'art. 11 del presente decreto, potranno conservare con le agevolezze di cui al decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 il diritto al trattamento di riposo a carico del bilancio dello Stato o del Monte pensioni per i maestri elementari, secondo le norme che verranno stabilite con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.

Art. 24.

È data facoltà al ministro delle colonie di mantenere in servizio i maestri del ruolo nelle scuole italiane all'estero, che prestano servizio nelle scuole coloniali alla data della pubblicazione del presente decreto. Essi avranno diritto al trattamento economico di cui al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, eccezion fatta per l'indennità coloniale e per gli assegni di direzione che verranno loro corrisposti nella misura stabilita dalla tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 25.

Agli insegnanti attualmente incaricati della direzione che non siano forniti del diploma di direttore didattico, potrà essere conservato tale incarico purchè il servizio prestato in tale qualità venga riconosciuto lodevole.

Del pari, fino a quando non sarà possibile scegliere i direttori didattici tra gl'insegnanti del ruolo coloniale, il governatore, su proposta del sopraintendente scolastico, potrà affidare l'incarico della direzione a maestri del ruolo delle scuole italiane all'estero, che, per anzianità e lodevole servizio, ne siano giudicati meritevoli, anche se non siano forniti del diploma di direttore didattico.

Art. 26.

Fino a quando non sarà approvato il nuovo ordinamento scolastico per la Tripolitania e la Cirenaica, agli insegnanti del ruolo coloniale si applicano le norme del Regio decreto 17 ottobre 1915, n. 809, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI — SCHANZER — BACCELLI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA A.

(Art. 3).

Stipendi spettanti agli insegnanti elementari del ruolo coloniale.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 6000.
Stipendio dell'insegnante ordinario, L. 6600.
Stipendio dell'insegnante dopo 3 anni di ordinariato, L. 7200.
Stipendio dell'insegnante dopo 7 anni di ordinariato, L. 7800.
Stipendio dell'insegnante dopo 11 anni di ordinariato, L. 8400.
Stipendio dell'insegnante dopo 15 anni di ordinariato, L. 9000.
Stipendio dell'insegnante dopo 19 anni di ordinariato, L. 9600.

Assegni per incarichi di direzione.

Direzione in scuole di grado inferiore, L. 600.
Direzione in scuole di corso completo, L. 1000.

Indennità varie.

Le indennità di trasferimento, di disagiata residenza e di missione, sono quelle stabilite per gli impiegati civili di ruolo della colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA B.

(Art. 8).

Stipendi spettanti ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica.

Stipendio di prima nomina, L. 7500.
Stipendio dopo un biennio di prova, L. 8250.
Stipendio dopo 3 anni di servizio, L. 9000.
Stipendio dopo 7 anni di servizio, L. 9750.
Stipendio dopo 11 anni di servizio, L. 10.500.
Stipendio dopo 15 anni di servizio, L. 11.250.
Stipendio dopo 19 anni di servizio, L. 12.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA C.

(Art. 2).

Numero dei posti di ruolo nelle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica.

Posti di straordinario:
per le scuole della Tripolitania . . . . N. 58
per le scuole della Cirenaica . . . . . » 52
Totale . . . N. 110

Posti di ordinario n. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA D.

(Art. 24).

Indennità coloniale spettante agli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero destinati a prestar servizio in Libia.

A) celibi e nubili, L. 2200.
B) coniugati senza prole o con solo genitore in convivenza permanente, L. 2500.
C) coniugati o vedovi con prole o con genitori in convivenza permanente, L. 2900.

Assegni per incarichi di direzione.

Identici a quelli fissati dalla tabella *A* per gli insegnanti elementari del ruolo coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	50.000.000 —
Cap. n. 60-IV. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	200.000.000 —
Cap. n. 60-V. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	50.000.000 —
	300 000.000 —

Le indicate somme dovranno servire esclusivamente per pagamenti con la clausola di commutabilità in titoli del nuovo prestito.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 83 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 53 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919 920, è aumentato della somma di lire trecentocinquantamila (L. 350 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 84 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 giugno 1918, n. 830 e 19 dicembre 1918, n. 1908, che autorizzano il Governo del Re ad esercitare provvisoriamente i bilanci per le Amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1918-919 con le susseguite modificazioni già comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Considerato che nessuno stato di previsione venne approvato per legge entro il 30 giugno 1919;

Considerato che nei disegni di legge relativi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e delle colonie sono comprese disposizioni che occorre applicare anche dopo l'indicata epoca del 30 giugno 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti, che già ebbero vigore nell'anno finanziario 1918-919 in virtù delle leggi 23 giugno 1918, n. 830, e 19 dicembre 1918, n. 1908, che autorizzarono l'esercizio provvisorio del bilancio pel 1918-919, continueranno ad avere applicazione negli esercizi successivi.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione suppletiva di lire 30.000 per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour. Detta somma sarà ripartita in cinque rate annuali di lire 6000 ciascuna da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a cominciare dall'esercizio 1918-919.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1918 è elevato da lire 6000 a lire 8000 l'annuo assegno che l'Amministrazione del Fondo per il culto, in forza dell'art. 5 della legge 30 giugno 1911, n. 601, corrisponde al vicariato apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nelle spese di manutenzione di chiese e cappelle della Colonia, aperte al culto cattolico.

Art. 4.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 8.750.000 in aggiunta a quella di L. 33.450.000 di cui all'art. 12, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 1915, n. 990, ed all'art. 5, lettera *b*), del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, per l'esecuzione di opere pubbliche; e cioè: lire 2.000.000 in aumento alla lettera *b*) della tabella *B*, annessa al primo dei detti decreti-legge, per costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati e di carovaniere; L. 2.000.000 in aumento alla lettera *c*) della tabella medesima per costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati; L. 250.000 in aumento alla lettera *d*) per opere idrauliche, e L. 4.500.000 in aumento alla lettera *e*) per opere edilizie ed igieniche.

La quota afferente a ciascun esercizio finanziario sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 5.

Il limite della somma che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie per l'esecuzione di opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate, ai sensi degli articoli 13 e 6 rispettivamente dei decreti-legge 27 giugno 1915, n. 990, e 9 luglio 1916, n. 843, è elevato di L. 8.750.000, in relazione agli aumenti di cui al precedente art. 4.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere conver-

tito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 86 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2159;

Visto l'art 39 e l'ultimo comma dell'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati col Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Gli aumenti di cui agli articoli 1 *d)* e 5 del R. decreto n. 2159 del 9 ottobre 1919 non sono applicabili ai trasporti di giornali effettuati in base alla tariffa speciale n. 9 grande velocità.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1920 e dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — DE VITO — SCHANZER — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 85 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Lo stanziamento del capitolo n. 44-*ter* « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire un milione ottocentomila (L. 1.800.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 87 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, che unifica le disposizioni relative ai rapporti economici con gli Stati e con i sudditi nemici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, di giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai cittadini ed ai sudditi italiani sono vietati i pagamenti a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi e le accettazioni di pagamenti fatti dai medesimi, concernenti debiti pagabili e crediti esigibili prima o durante la guerra.

E' parimenti vietata in generale ogni comunicazione relativa a detti crediti e debiti. I pagamenti fatti in contravvenzione di tali divieti sono nulli. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono passibili delle pene pecuniarie stabilite nell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 2.

Resta fermo il divieto dei passaggi di proprietà sancito dall'art. 10 del citato decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829. Restano parimenti fermi i provvedimenti di sindacato e di sequestro disposti in virtù del medesimo decreto Luogotenenziale.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 88 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei Collegi dei ragionieri durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei Collegi dei ragionieri.

Art. 2.

I Collegi dei ragionieri saranno convocati entro il mese di febbraio p. v., a norma degli articoli dal 26 al 32 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e successivamente, ma tuttora in carica per effetto dei decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1846 e 14 dicembre 1916, n. 1781, ed agli altri membri dei detti Consigli che abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre 1919.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 65 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio del comune di Bollate (Milano).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 66 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio del comune di Verona.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 67 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione e sistemazione di impianti militari annessi alle stazioni ferroviarie dei comuni di Tirano, di Villa di Tirano e di Ponte in Valtellina lungo la linea Sondrio-Tirano.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti

immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 91 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti la legge e il regolamento per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto 1° agosto 1913 n. 1002, che fissa le norme per l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2076, recante provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002, sono sostituite le seguenti:

Art. 1. — La Commissione per l'esame delle proposte d'avanzamento ad anzianità degli ufficiali della R. guardia di finanza è composta del comandante generale, o, in sua vece, del comandante in 2°, e di due ufficiali generali comandanti di gruppo.

Per le promozioni a scelta e per quelle da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti è fatta con decreto del ministro delle finanze.

Art. 2. — Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di ufficiale generale e di colonnello, la Commissione sarà composta dell'ispettore generale, del comandante generale, del comandante in 2° e di due ufficiali generali comandanti di gruppo.

Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiali sono compilate dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorità superiori, nel darvi corso, esprimono il loro giudizio in merito.

Art. 2.

Agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso R. decreto 1° agosto 1913, numero 1002, sono apportate le varianti appresso indicate:

a) I comma 1° e 3° dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

(Comma 1°). Le promozioni ai gradi di brigadiere e di maresciallo ordinario si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento, distinti per l'anzianità e per la scelta, e mediante una serie di tre turni dei quali i due primi spettanti all'anzianità ed il terzo alla scelta.

(Comma 3°). Nessun sottufficiale o militare di truppa può, comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti.

b) Nel primo comma dell'articolo 4, dopo le parole « gradi di sottufficiale » è aggiunto « e di appuntato »; nel 2° comma, alle parole « maresciallo ordinario » sono sostituite quelle di « maresciallo maggiore ».

c) All'articolo 5, dopo le parole « quelli pei sottufficiali » è aggiunto « e per gli appuntati ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *D*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista, o meno, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1920, nel modo seguente:

Presidente: Bertarelli cav. di gr. cr. dott. Pietro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno;

Membri: De Luca comm. avv. Ettore, consigliere nella Corte di cassazione di Roma — Arena gr. uff. avvocato Guglielmo, consigliere nella Corte dei conti — Zincone comm. Olimpio, direttore capo di Divisione nel Ministero del tesoro — Benedetti comm. Vittorio, direttore capo di Divisione nel Ministero del tesoro;

Segretario: Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montebelluna (Treviso).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni, ventuno consiglieri del comune di Montebelluna hanno rassegnato le dimissioni, e, poichè quattro erano morti, restano in carica, su trenta rappresentanti assegnati per legge, cinque soli membri.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi d'altra parte provvedere al regolare funzionamento dell'Amministrazione, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montebelluna, in provincia di Treviso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Piero Desirò, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fermignano (Pesaro).

SIRE!

Nell'agosto scorso il sindaco e gli assessori del comune di Fermignano presentarono irrevocabilmente le proprie dimissioni dalla carica.

Infruttuose riuscirono le convocazioni del Consiglio per provvedere sulle dimissioni ed il prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, dovette affidare la gestione ad un suo commissario.

Convocato nuovamente d'ufficio il Consiglio, nel settembre scorso, per la ricostituzione della Giunta municipale e per la nomina del sindaco, due successive adunanze andarono deserte.

In tale condizione, trovandosi di fatto la rappresentanza elettiva nell'impossibilità di funzionare, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 22 dicembre 1919, n. 2202, provvede l'unito schema di decreto, che si ha l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fermignano, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arnaldo Ninchi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMITATO INTERMINISTERIALE
per la sistemazione delle industrie di guerra.
Giunta esecutiva.

A parziale rettifica delle variazioni ai prezzi del listino di vendita dei materiali metallici pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1920, si comunica che le due voci:

Lamiera per dinamo . . . . L. 250 il q.le
Lamiere per trasformatori . . . . . » 312 »

vanno sostituite con la seguente annotazione:

Richiedere il prezzo delle lamiere per dinamo e per trasformatori al Consorzio per l'alienazione del materiale elettrico (via Victor Hugo, n. 1).

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80 22	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.34	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 3 febbraio 1920, in Fontana, provincia di Napoli, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 31). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	095931	25 —	*Maltese* Antonietta fu Gennaro moglie di De Finis Nicola, dom. in Mesagne (Lecce).	*Molfese* Antonietta fu Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	065385	110 —	Delfini *Giuseppina* di Stefano *vedova Mensi*, dom. a Pieve Albignola (Pavia).	Delfini *Giovannina* di Stefano *nubile*, dom. come contro.
»	089632	500 —	*Iacopini* Melchiorre di Bernardo, dom. in *Ascoli Piceno*	*Iacobini* Melchiorre di Bernardo, dom. in *Arquata del Tronto* (Ascoli Piceno).
»	030363	175 —	Coreno Giuseppe di *Domenico*, dom. a *New York*.	Coreno Giuseppe di *Tommaso*, dom. in Coreno Ausonio (Caserta).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 2 luglio 1908 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Pagliarani Sebastiano fu Patrizio (pos. n. 300243) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1919.

	AL 30 giugno 1919	AL 30 novembre 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	920,487,062 90	1,946,019,231 94	+ 1,025,532,169 04
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	11,959,422,677 90	(1) 14,969,404,001 19	+ 3,009,981,323 29
Insieme	12,879,909,740 80	16,915,423,233 13	+ 4,035,513,492 33
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	30,208,638,435 02	35,008,332,890 96	— 4,799,694,455 94
Situazione del Tesoro	— 17,328,728,694 22	— 18,092,909,657 83	— 764,180,963 61

(1) In questa somma sono comprese L. 163,054,805 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 172,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell esercizio 1918-919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	17,122,581 64	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	903,364,481 26	
			920,487,062 90

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	516,148,259 29	3,034,825,603 —	3,550,973,862 29	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	10,177 09	48,125 17	58,302 26	
	» III. - Movimento di capitali	268,627,497 29	1,814,533,415 79	2,083,160,913 08	
	» IV. - Partite di giro	3,695,887 09	27,952,269 48	31,648,156 57	
		783,481,820 76	4,877,359,413 44	5,665,841,234 20	5,665,841,234 20
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	1,586,363,221 85	6,210,592,936 23	7,796,956,158 08	
	Vaglia del Tesoro	2,302,836,787 91	9,928,174,318 57	12,231,011,106 48	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	1,314,953,000 —	1,314,953,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	13,050,000 —	13,050,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	61,950,000 —	61,950,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	8,000,000 —	200,000,000 —	208,000,000 —	
	Aminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	78,661,165 56	500,037 20	79,161,202 76	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	749,123 68	6,623,869 60	7,372,998 28	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	117,000,000 —	549,000,000 —	666,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—		
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	569,669,692 82	2,156,781 40	571,826,474 22	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	339,235,149 42	1,770,949,913 38	2,110,185,062 80	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	359,650,595 34	2,321,363,100 30	2,681,013,696 64	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	222,075,808 86	1,865,052,254 71	2,087,128,063 57	
	Buoni di Cassa	600,000 —	9,320,000 —	9,920,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	220,285,000 —	1,210,529,000 —	1,430,814,000 —	
		5,805,126,551 44	25,464,215,211 39	31,269,341,762 83	31,269,341,762 83
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	12,684,000 —	—	12,684,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	19,594 30	120,870,643 33	120,890,237 63	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	91,605,356 86	91,605,356 86	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	50,111,480 41	50,111,480 41	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	79,559,524 48	448,215,382 71	527,774,907 19	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		92,263,118 78	713,445,029 69	805,708,148 47	805,708,148 47
				Totale . . .	38,661,378,208 40

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti

AL 30 NOVEMBRE 1919 — AVERE

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
(b) Fondo di cassa al 30 novem. 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			406,966,529 41	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1,539,052,702 53	1,946,019,231 94
PAGAMENTI					
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,026,164,439 64	5,266,526,278 57	6,292,690,718 21	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	428,235 07	3,047,014 36	3,475,249 43	
	» III. - Movimento di capitali	35,311,364 34	29,518,055 56	64,829,419 90	
	» IV. - Partite di giro	15,786,334 61	53,235,971 63	69,022,306 24	
		1,077,690,373 66	5,352,327,320 12	6,430,017,693 78	6,430,017,693 78
Decreti di scarico		—	4,504 03	4,504 03	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	4,504 03	4,504 03	4,504 03
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militar	1,403,758,843 65	5,299,390,659 95	6,703,149,503 60	
	Vaglia del Tesoro	1,929,279,611 18	9,029,349,418 92	10,958,629,030 10	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	13,903 75	192,658,854 16	192,672,757 91	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	2,642,166 38	2,642,166 38	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	76,000,000 —	507,553,956 86	583,553,956 86	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	2,000,000 —	3,500,000 —	5,500,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	419,225,605 52	1,940,557,435 08		
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione,			2,359,783,040 60	
	effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	345,141,644 —	2,118,422,541 58	2,463,564,185 58	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	30,842,000 —	30,842,000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
	Cassieri militari	316,328,017 63	1,811,464,549 40	2,127,792,567 03	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	258,339,002 56	783,179,096 27	1,041,518,098 83	
		4,750,086,628 29	21,719,560,678 60	26,469,647,306 89	26,469,647,306 89
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e presti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	76,000 —	5,717,000 —	5,793,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	100,000,000 —	100,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	9,246,894 83	413,463,103 54	422,709,998 37	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	897,262 30	6,071,885 89	6,969,148 19	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	28,686,682 93	158,322,561 20	187,009,244 13	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	27,069,754 04	42,552,308 37	69,622,062 41	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	611,211,465 93	2,412,374,552 73	3,023,586,018 66	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		677,183,060 03	3,138,501,411 73	3,815,689,471 76	3,815,689,471 76
				Totale	38,661,378,203 40

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,051,805 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 172,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 novembre 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	14,474,933,354 51	15,568,740,008 99
Vaglia del Tesoro	1,370,238,436 98	2,642,620,513 36
Banche — Conto anticipazioni statutarie	5,020,000,000 —	6,334,953,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	27,000,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	600,000,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	450,000,000 —	658,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	744,680,164 21	631,168,609 06
Id. del Fondo culto id. id.	2,148,654 69	6,879,486 59
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	296,882,870 67	379,328,913 81
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	19,979,532 58	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	8,486,583 34	574,812,862 56
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,320,451,423 15	3,070,853,445 35
Incassi da regolare	379,265,886 27	596,715,377 33
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	4,309,255 —	4,309,255 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Amministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	381,494,463 94	340,829,960 48
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	55,905,000 —	25,063,000 —
Buoni di Cassa	251,400,000 —	261,320,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	189,463,021 63	578,758,925 85
Totale	30,203,638,425 02	35,003,332,890 96

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1919	Al 30 novembre 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745 550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	166,809,000 —	172,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	22,000,000 —	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 31 luglio 1919	150,000,000 —	237,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	198,834,291 05	500,654,051 79
id. del Fondo pel culto id. id.	19,768,564 14	24.095 545 95
Cassa depositi e prestiti	228,523,036 69	323,926,923 96
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	82,724,824 68	102,235,406 68
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	40,696,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	10,317,549,483 31	11,654,048,057 40
Diversi	175,576,493 21	1,329,469,337 77
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	4,309,255 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1237)	30,330,907 18	43,060,000 —
Totale	11,959,422,677 90	14,969,404,001 19

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 novembre 1919 ascendeva a L. 44,112,749.66.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 533,822,128,78.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di novembre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di novembre 1919	Mese di novembre 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1919 a tutto novembre 1919	Da luglio 1918 a tutto novembre 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	807,694 89	971,024 52	− 163,329 63	7,800,066 29	9,276,419 66	− 1,476,353 37
CONTRIBUTI — Imposte dirette						
Fondi rustici e fabbricati	256,129 88	1,077,839 86	− 821,709 98	91,608,225 20	90 370,090 74	+ 2) 1,238,134 46
Redditi di R. M. e vari	6,295,314 6	3,248,648 18	+ 3,046,666 51	223,519,709 —	151,157,517 39	+ 2) 72,362,191 61
Contributo centesimo guerra	5,249,974 63	12,269,103 10	− 7,019,128 47	110,258,712 52	80,737,837 69	+ 2) 29,520,874 83
Extraprofitti di guerra	2,777,242 87	2,236.895 75	540,347 12	308,638,951 24	204.118,187 14	+ 2) 104,520,764 10
Esenzione servizio militare	1,188 40	1,787,792 90	− 1,786,604 50	8.501,914 02	14,522,257 04	− 3) 6,020,343 02
Tasse sugli affari						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	77,041,256 49	54,125,065 67	+ 23,916,190 82	415,227,269 33	286,610,251 86	+ 2) 128,617,017 47
Prodotto del movimento a G. e P. V.	1,162,248 44	831,878 88	+ 330,369 56	45,911,266 40	46,981,203 10	− 3) 1,069,936 70
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	2.550 —	—	+ 2,550 —
Tasse di consumo						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	43,990,681 21	27,167,372 68	+ 16,823,308 53	148,296,667 67	123,656,125 95	+ 2) 24,610,541 72
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	22,706,158 61	70,654,586 20	− 47,948,427 59	167,561,149 33	178,303,753 13	− 3) 10,742,603 80
Dazio sull'importaz. del grano	—	211 60	− 211 60	1 50	135,987 55	− 135,986 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	6,357,205 99	10,453,720 36	− 4,096,514 37	32,544,285 25	37,547,978 31	− 3) 5,003,693 06
Privative						
Tabacchi	107,317,044 54	100,485,610 32	+ 6,831,434 22	578,687,528 29	438,114,224 27	+ 2) 140,573,304 02
Sali	10,320,293 85	10,310,260 14	+ 10,033 71	53,853,937 93	49,051,388 22	+ 2) 4,802,549 71
Fiammiferi e carte da giuoco	8,377,590 63	7,282,376 89	+ 95,213 74	46,445,749 13	37,991.616 40	+ 2) 8,454,132 73
Chinino	341,372 89	254,053 18	+ 87,319 71	2,053,594 43	3,154,617 48	− 3) 1,101,023 05
Lotto	12,437,851 82	7,742,869 30	+ 4,694,982 52	54,254,726 41	41,565,285 28	+ 2) 12,689,441 13
Monopolî commerciali	18,910,783 31	—	+ 18,910,783 31	67,518,262 43	—	+ 2) 67,518,262 43
Proventi dei servizi pubblici						
Poste	17,571,324 29	18,089,579 37	− 518,255 08	86,908,006 22	96,403,753 33	− 9,495,747 11
Telegrafi	7,080,338 80	4,995,335 79	+ 2,085,003 01	25,074,629 30	19,060,390 11	+ 6,014,239 19
Telefoni	1,631,957 85	1,429,849 80	+ 202,108 05	13,278,019 83	10,235,232 90	+ 3,042,786 93
Servizi diversi	3,535,759 29	2,496,385 37	+ 1,039,373 92	21,165,701 21	14,617,676 75	+ 6,548,024 46
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,325,929 17	1,041,342 23	+ 1,284,586 94	24,635,003 60	15,091,571 45	+ 9,544,432 15
Entrate diverse	64,069,482 73	48,472,141 55	+ 15,597,341 18	373,398,461 95	205,402,635 97	+ 4) 167,995,825 98
Totale *Entrata ordinaria*	420,564,825 27	387,423,943 64	+ 33,140,881 63	2 907,235,388 48	2,154,196,001 72	+ 753,039,386 76
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*:						
Rimborsi e concorsi nelle spese	266,558 32	1,261,465 91	− 994,907 59	1,441,456 87	193,639,131 64	− 192,197,674 77
Entrate diverse	95,303,275 48	62,912,664 78	+ 32,390,610 70	641,773,403 43	343,635,796 3	+ 5) 298,137,607 11
Capitoli aggiunti per resti attivi	13,600 22	48,677 90	− 35,077 68	523,613 51	695,326 96	− 171,713 45
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	10,177 09	6,341 57	3,835 52	58,302 26	44,017 14	+ 14,285 12
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*.						
Vendita di beni ed affranc. di canone	19,775,236 83	310,506 53	+ 19,464,730 30	37,215,730 12	1,192,269 12	+ 6) 36,023.461 01
Accensione di debiti	(1) 246,521,703 07	796,180,832 59	− 549,659,129 52	2,008,280,047 43	3,942,906,472 86	− 1,934,626,425 43
Riscossini di crediti	102,728 83	—	+ 102,728 83	400.763 60	5,470 63	+ 394,292 97
Rimboro di somme anticip. dal Tesoro	1,931 50	59,488 65	− 57.557 15	5,020,678 56	1,309,647 78	+ 3,611,030 78
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	350,000 —	190,000 —	+ 160,000 —
Partite che si compensano nella spesa	624,392 07	356,344 46	+ 268,047 61	6,366,371 93	4,138,966 85	+ 2,227,405 08
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	582,358 85	2,034,000 —	− 1,451,641 15	1,651,644 43	6,377,000 —	− 4,725,355 57
Proventi diversi	88,676 14	783,684 98	− 695,008 84	502,250 86	1,413,285 96	− 911,035 10
Capitoli aggiunti per resti attivi	930,470 —	142,700 —	787,770 —	23,373,126 14	2 5,1-2 49	+ 23,138,283 65
Totale *Entrata straordinaria*	364,221,108 40	864,030,707 37	− 499,875,598 97	2,726,957,689 15	4,495,782,527 75	− 1,768,824,838 60
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	3,695,887 09	2,967,733 03	+ 728,154 06	31,648,155 57	28,666,792 49	+ 2,981,364 08
	788,481,820 76	1,254,488,384 04	− 466,006,563 28	5,665,841,234 20	6,678,645 321 96	− 1,012,804,087 76

(1) Di cui L. 36.161.075,23 per buoni speciali collocati all'estero e L. 210 351.805,17 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di novembre 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1919-920 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di novembre 1919	Mese di novembre 1918		DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1919 a tutto novembre 1919	Da luglio 1918 a tutto novembre 1918		DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	209,982,137 42	117,907,709 44	+	92,074,427 98	721,280,985 62	445,284,990 73	+	275,995,994 89
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	45,829,725 56	84,730,356 04	—	38,900,630 48	254,524,409 94	651,181,210 45	—	7) 396,656,800 51
Id. delle finanze	6[illegible],199,325 60	34,167,345 93	+	28,031,979 67	238,192,091 33	147,385,809 14	+	90,806,282 19
Id. di grazia e giustizia . . .	6,394,682 25	4,756,558 88	+	1,638,123 37	37,963,252 —	23,257,[illegible]91 31	+	14,706,460 69
Id. degli affari esteri	1,005,793 59	1,543,395 79	—	537,602 20	8,271,062 62	11,488,227 27	—	3,217,164 65
Id. dell'istruzione pubblica. .	29,743,388 95	17,228,755 46	+	12,514,633 49	220,131,902 28	116,577,015 35	+	8) 103,554,886 93
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	27,107,320 79	41,778,967 01	—	14,671,646 22	164,375,873 16	272,425,852 95	—	108,049,979 79
Id. dei lavori pubblici	40,459,166 33	15,740,677 59	+	24,718,488 79	183,879,394 29	54,865,478 43	+	129,013,915 86
Id. delle poste e dei telegrafi	26,366,708 76	16,229,501 14	+	10,137,207 62	120,072,410 03	86,787,162 12	+	33,885,398 51
Id. della guerra e delle armi e munizioni	555,900,664 64	1,378,828,330 24	—	822,927,665 60	3,772,086,873 67	5,030,519,602 68	—	1,258,432,729 01
Id. della marina	53,669,276 08	220,960,614 28	—	167,291,338 20	377,775,200 13	552,904,862 70	—	175,129,662 57
Id. delle colonie	210,797 88	246,272 3	—	35,474 42	150,819,197 66	139,107,566 —	+	11,711,631 66
Id. dell'agricoltura	2,690,180 41	36,951,594 72	—	34,261,414 31	16,029,681 61	46,320,153 07	—	30,290,471 46
Id. industria, commercio e lavoro o degli approvvigionamenti	2,505,165 79	11,013,092 07	—	8,507,926 28	31,819,224 53	16,414,086 27	+	15,405,138 26
Id. trasporti	2,640,216 27	1,995,302 64	+	644,913 63	41,190,401 14	19,847,311 97	+	21,343,089 17
Id. ricostituz. terre liberate .	10,985,823 29	—	+	10,985,823 29	91,005,083 17	—	+	91,005,083 17
Totale pagamenti di bilancio	1,077,690,373 66	1,984,088,473 53	—	906,398,109 87	6,430,017,693 78	7,613,366,721 44	—	1,183,349,027 66
Decreti di scarico	—	—		—	4,504 03	314 63	+	4,189 40
Decreti prelevamento fondi	—	—		—	—	—		—
Totale pagamenti . . .	1,077,690,373 66	1,984,088,473 53	—	906,398,109 87	6,430,022,197 81	7,613,367,036 07	—	1,183,344,838 26

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Minori accertamenti.
(4) Maggiori incassi in conto entrate eventuali diverse o per vendita di oggetti fuori d'uso.
(5) L'aumento è figurativo, in quanto deriva da ricuperi di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria delle spese effettive.
(6) La diminuzione dipende principalmente da minori debiti assunti all'estero.
(7) La diminuzione è dovuta a minori assegni alle famiglie dei richiamati.
(8) La diminuzione è apparente poichè deriva dalla separazione effettuata per l'esercizio corrente del bilancio per le terre liberate.

Roma, 20 dicembre 1919.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Pes Giovanni Maria, venne collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, con un assegno uguale ad un terzo dello stipendio, a decorrere dal 1° gennaio suddetto.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente FABRIZIO COLONNA.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di una relazione.

AMERO D'ASTE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto in data 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina.

Congedi.

Sono accordati congedi ai senatori Corsi e Della Noce.

Comunicazione della presidenza.

PRESIDENTE. Comunica che il ministro degli affari esteri ha partecipato che è stata ripristinata la rappresentanza del Senato nel Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero; avverte che in una prossima seduta si procederà alla votazione per la nomina di un membro per detto Consiglio.

Ringraziamenti.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura di una lettera della famiglia Pasolini la quale ringrazia il Senato per la commemorazione del senatore Pasolini e per le condoglianze inviate.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ieri onorato di sua augusta presenza la cerimonia del collocamento della prima pietra per le case degli impiegati postelegrafonici.

Alla cerimonia assistevano le LL. EE. il ministro on. Chimienti, i sottosegretari di Stato, on. Masciantonio e Ruini, il sindaco, il prefetto ed altre autorità.

Dopo un applaudito discorso pronunziato dal comm. Galdi del Consiglio amministrativo del provvido istituto, il Sovrano partecipò al collocamento della pietra, mentre tutti reverenti scoprivansi e la musica dell'81° fanteria eseguiva l'Inno Reale.

Tra vive acclamazioni, Sua Maestà fece poscia ritorno alla Reggia.

S. E. il presidente del Consiglio, on. Nitti, è partito iersera, alle 22.30, per Torino e Modane, da dove proseguirà per Parigi e Londra.

Accompagnano S. E. l'on. Alberto Beneduce ed il R. console cavaliere Persico.

Alla stazione erano a salutare S. E. parecchi ministri e deputati, il prefetto, il questore, il direttore generale delle ferrovie ed altre autorità.

Per il VI prestito nazionale. — I nobili esempi delle città italiane per le sottoscrizioni al prestito si moltiplicano sempre più.

A Bologna, nelle giornate dal 7 al 9 corrente, sono state sottoscritte L. 9.982.000. In totale con le sottoscrizioni dei giorni precedenti si è raggiunta la cifra di L. 730.412.000.

A Trieste e in tutta la Venezia Giulia le sottoscrizioni sorpassano già i 200 milioni. A Genova, col 7 corrente, sommavano a 926 milioni 322 mila lire.

TELEGRAMMI "STEFANI"

VIENNA, 9. — Ieri hanno avuto luogo dei comizi organizzati dal partito nazionale democratico a favore dell'unione dell'Austria alla Germania.

Tutti gli oratori hanno discusso i moventi economici che giustificano tale unione.

BUENOS AIRES, 9. — Il nuotatore italiano Tiraboschi ha stabilito il record mondiale della traversata del Rio della Plata, eseguendo il percorso in 24 ore e 1 minuto.

LONDRA, 9. — Secondo un radiotelegramma dalla Russia i bolscevichi si sarebbero impadroniti di Odessa.

CAIRO, 9. — È giunto Clémenceau.

PARIGI, 9. — Nel gran salone del municipio del 4° circondario è stata inaugurata la Società dei reduci di guerra italiani residenti a Parigi.

Presiedeva l'ambasciatore italiano conte Bonin Longare, che aveva al suo fianco un colonnello francese, rappresentante il presidente della Repubblica.

Nel pubblico che affollava la sala vi erano molti mutilati ed excombattenti italiani e francesi.

L'ambasciatore conte Bonin Longare ha pronunciato un discorso inneggiando ai combattenti italiani che dopo aver vinto in patria la grande battaglia ritornano a Parigi per riprendere il loro fecondo lavoro.

Dopo aver ricordato tutte le glorie passate della fratellanza d'armi italo-francese l'oratore ha ricordato quelle recenti, i caduti francesi in Italia e quelli italiani in Francia.

Il pubblicista Pomè ha glorificato la vittoria di Vittorio Veneto. Quindi un ex-combattente francese ha esaltato a nome dei suoi compagni il valore degli ex-combattenti italiani.

Il generale Cavallero ha invitato infine gli ex-combattenti italiani che si trovavano nella sala a gridare: « Viva l'esercito! Viva il Re! » e tutti si sono alzati acclamando con entusiasmo.

La solenne cerimonia si è chiusa con un breve discorso dell'ing. Triaca, presidente della nuova Società dei reduci.

PARIGI, 9. — Alcuni deputati appartenenti a vari gruppi della Camera hanno deciso di presentare una proposta di legge per nominare il presidente della Repubblica, Poincaré, benemerito della patria.

Louis Barthou è stato incaricato di compilare e di presentare alla Camera il progetto di legge.

PARIGI, 9. — Le due donne morte nello scontro ferroviario di Pervigny e che restavano da identificare sono state riconosciute. Una di esse è la signora Gabriella Godet di anni 36 da Remilly (Alta Savoja), dimorante a Chieri (Italia), che andava a vedere sua madre a Saint Cloud.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*